



**ORIGINALE**

# COMUNE DI CRESPADORO

Provincia di Vicenza

N. **20** del Reg. delibere

Sezione ordinaria- Prima Convocazione – Seduta pubblica

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.**

### REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto  
Funzionario incaricato che copia  
della presente delibera è stata  
pubblicata all'Albo Comunale per  
15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 02.12.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Carla Cailotto

L'anno **duemilatredici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore 10,10  
nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale con inviti diramati in  
data 26/11/2013 prot. n. 4616 si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano:

	Presente	Assente
Dalla Costa Giovanni Pietro	X	
Tagliapietra Tiziano	X	
Ferrari Gian Carlo	X	
Bauce Mariella Cosetta		X
Ferrari Annunziata	X	
Pellizzari Silvia	X	
Consolaro Angelo	X	
Zanconato Flavio	X	
Fainelli Orietta	X	
Scarsato Andrea	X	

Presidente il Sindaco Dalla Costa Giovanni Pietro

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Paolo Novella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a deliberare  
sull'oggetto sopra indicato.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Visto che l'art. 13 del succitato D. L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;

Ricordato che le aliquote e le detrazioni ai fini del pagamento dell'IMU relative all'anno 2012 approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 24 in data 25.10.2012, risultano essere le seguenti:

<b>Fattispecie</b>	<b>Variazione +/-</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Altri immobili	0,875%

Atteso che:

- li legislatore ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, con particolare riguardo per la fiscalità locale - ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - che dovrebbe partire dal 2014;
- nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno modificato la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale:

a) all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo si stabilisce che: "*in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013*";

Visto altresì il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l'anno 2013:

- a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del D.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
- b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 25.10.2012;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-*bis* del Decreto Legge. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le*

*deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (convertito in Legge n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato che per poter approvare il bilancio di previsione 2013 in pareggio, come previsto dalla legge si rende necessario aumentare le aliquote dell'IMU, incrementando di due punti: dallo 0,4% allo 0,6% l'aliquota delle abitazioni principali e relative pertinenze e di un punto: dallo 0,875% allo 0,975% le aliquote di tutte le altre unità immobiliari ed immobili con la sola eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali viene confermata l'aliquota dello 0,2%;

Ritenuto necessario provvedere ad approvare le seguenti nuove aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	0,6%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,975%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,975%
Altri immobili	0,975%
Abitazioni tenute a disposizione	0,975%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione reca i prescritti pareri, resi in senso favorevole; ai sensi dell' art. 49 del DLgs. 267/2000

Udita la discussione riassuntivamente riportata dopo il dispositivo di deliberazione;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:  
Favorevoli n. 6 - Astenuti n. / – Contrari n. 3(minoranza);

### DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	0,6%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,975%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,975%
Altri immobili	0,975%
Abitazioni tenute a disposizione	0,975%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (convertito in Legge n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013;
4. di confermare per l'anno 2013 quanto previsto dal Regolamento I.M.U. 2012 ad esclusione delle aliquote del tributo approvate con il presente atto deliberativo;
5. di dichiarare, con separata votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: Favorevoli n. 9 - Contrari n. 3 (minoranza) - Astenuti n. /, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, per l'urgenza di provvedere.

### DISCUSSIONE

Il **Sindaco**: introduce l'argomento precisando che la situazione finanziaria del Comune non consente di chiudere il bilancio in pareggio senza aumentare l' I.M.U. Siamo ormai a fine anno e ci troviamo solo ora ad approvare il bilancio di previsione e ciò a seguito delle molte proroghe che il Governo ha dovuto approvare in ragione delle note difficoltà economiche del Paese.

Le proroghe per l' approvazione del bilancio di previsione si sono rese indispensabili perché mancavano i dati definitivi sui trasferimenti che lo Stato avrebbe garantito ai comuni.

Ci siamo trovati conseguentemente in una situazione di estrema difficoltà e solamente da pochi giorni conosciamo l' ammontare definitivo delle somme che ci saranno erogate per l' anno 2013. Sulla base dei dati certi da poco in nostro possesso, abbiamo dovuto constatare che, nonostante le molte economie realizzate e i tagli anche su servizi essenziali effettuati, non ci sono le condizioni per poter pareggiare il bilancio 2013 senza aumentare l' I.M.U.

La proposta faticosamente elaborata con gli uffici comunali è pertanto quella di aumentare di due punti l' aliquota sulla prima casa, portandola dallo 0,4% allo 0,6% e di aumentare di un punto l' aliquota su tutti gli altri immobili (diversi dall' abitazione principale) portandola dallo 0,875% allo 0,975%.

Rimane invariata invece allo 0,2% l' aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale dei fondi agricoli.

Il Sindaco si sofferma quindi ad illustrare diverse voci di bilancio che prevedono incrementi di costi o diminuzioni di entrate, tali da rendere indispensabile l' aumento delle predette aliquote dell' I.M.U.

**Il Consigliere Zanconato:** ricorda che c'è già stato un aumento dell' aliquota sulle seconde abitazioni lo scorso anno ed ora l' ulteriore aumento di un punto sugli stessi immobili rende effettivamente pesante il carico tributario dell' I.M.U. Se a ciò aggiungiamo per la prima volta l' aumento sull' abitazione principale vediamo che la situazione diventa effettivamente pesante per i contribuenti.

Ricorda che il Comune ha comunque dei significativi introiti dal Bacino Imbrifero Montano (BIM) e si chiede se puntando ulteriormente su tale opportunità di finanziamento non sia possibile evitare l' aumento dell' I.M.U.

**Il Sindaco** ricorda che il BIM concede contributi per investimenti e non per finanziare la spesa corrente. Evidenzia inoltre che la ragione principale delle difficoltà finanziarie del Comune derivano dal pesante taglio dei trasferimenti dello Stato, che per il secondo anno consecutivo hanno pesato sul nostro bilancio.

**La Consigliere Fainelli:** propone di non aumentare l' I.M.U e di recuperare le risorse mancanti rinegoziando con la banca la durata del contratto con cui è stato concesso al Comune un' apertura di credito di 250 mila euro, da rimborsare in tre anni. La sua proposta è quella di allungare a 5 anni la durata del finanziamento con l' istituto di credito interessato.

**Il Sindaco:** ricorda che la durata breve del finanziamento, a cui fa riferimento la consigliere Fainelli, è stata motivata principalmente dalla volontà del Comune di contenere al massimo il costo degli interessi da versare alla banca sul finanziamento. E' infatti evidente che un allungamento della durata del credito concesso, pur riducendo la rata annua del mutuo, aumenta però complessivamente il costo degli oneri finanziari che alla fine il Comune dovrà pagare.

Evidenzia inoltre che il Comune negli scorsi anni ha appaltato importanti lavori e fa presente in particolare l' intervento per la messa a norma anti sismica delle scuole.

La copertura in un triennio del finanziamento concesso dalla banca è stato peraltro concordato con il BIM che finanzierà interamente le rate da rimborsare alla banca. Infine va ricordato che già da tempo si parla della possibilità di sopprimere il BIM. E' un' ipotesi che si spera non si verifichi, ma anche in ragione di tale negativa evenienza, si è preferito concordare con il BIM stesso una durata breve del finanziamento, perché si è convinti che anche un' eventuale intervento soppressivo di tale ente avrà dei tempi tecnici compatibili con la durata triennale concordata.

**Consigliere Zanconato:** dopo aver rinnovato le sue perplessità in merito all' aumento dell' I.M.U si chiede se, per il futuro, il Comune sia ancora in grado di finanziare opere pubbliche costose con il pericolo poi di dover aumentare le tasse.

**Il Sindaco:** con riferimento all'ultimo intervento del consigliere Zanconato ritiene che il Comune non possa pensare di non fare più opere pubbliche per le ovvie spese che esse comportano. Ricorda che ci sono delle necessità, anche di sicurezza, non rinviabili ed afferma

che bisogna pensare anche in un' ottica di programmazione dei lavori pubblici di media e lunga durata e non solamente ai problemi e alle urgenze da risolvere giorno per giorno.

Segue la votazione per alzata di mano che approva il provvedimento proposto con 6 voti favorevoli e 3 voti contrari. Viene votata anche l'immediata esecutività della delibera per ragioni d' urgenza; anche tale seconda votazione, sempre per alzata di mano viene approvata con 6 voti favorevoli e 3 contrari.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Dalla Costa Giovanni Pietro

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Paolo Novella

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Art. 49 - comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.  
Lì, 18.11.2013

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Paolo Novella

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabilità.  
Lì, 18.11.2013

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Paolo Novella